

a.morosi

Da: Per conto di: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: giovedì 11 luglio 2019 15:36
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI SARONNO. OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS PIANO ATTUATIVO PER L'AMBITO ATUA 2 "AREA EX CANTONI".
Allegati: postacert.eml (207 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/07/2019 alle ore 15:35:49 (+0200) il messaggio

"COMUNE DI SARONNO. OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS PIANO ATTUATIVO PER L'AMBITO ATUA 2 "AREA EX CANTONI"." è stato inviato da "dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it"

indirizzato a:

comunesaronno@secmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: AD6BED5E-00EE-53CD-6816-A9EB5776F441@telecompost.it

Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.51

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e. p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Saronno. Osservazioni al Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS Piano Attuativo per l'ambito ATUa 2 "Area ex Cantoni".

In riferimento alle Vs. note prot. 20247 e prot. 20250 del 18/06/2019 con cui si comunicava rispettivamente la messa a disposizione del Rapporto Preliminare, al fine di consentire l'espressione dei pareri di competenza, nel sito regionale SIVAS e nel sito web del Comune di Saronno, e la convocazione alla CdV in programma per il 16 luglio c.a., con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

Il Piano di Governo del Territorio di Saronno è stato approvato con DCC n. 27 del 15/06/2013 (BURL n. 41 il 09/10/2013) e modificato in seguito da una serie di varianti parziali.

Il Piano Attuativo in oggetto, essendo in variante rispetto alle prescrizioni della scheda d'ambito del Documento di Piano del PGT, necessita di una preventiva verifica delle ricadute ambientali del piano in relazione alla necessità o meno dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale

Strategica.

Il progetto di attuazione prevede l'aumento della superficie trasformabile, inserendo nel perimetro dell'ATU un lotto già edificato incluso nel TUC, e la volumetria edificabile in capo ad esso.

Il progetto di Piano verifica e conferma gli indici stabiliti per l'ATU2a e, pur incrementando la superficie territoriale utilizzata, non comporta un effettivo aumento della capacità edificatoria dal momento che, inglobando l'area, la stessa viene sottratta alle regole di recupero residenziale consentito per le zone comprese nel TUC.

Osservazioni

Si ritiene che, per la tipologia di variante, possano non sussistere eventuali impatti sulle matrici ambientali in aggiunta a quanto già eventualmente rilevato in fase di VAS del PGT vigente.

Per quanto riguarda aspetti ambientali di competenza, si segnalano di seguito alcune tematiche di carattere generale e aggiornamenti normativi occorsi nel periodo di vigenza del Piano, utili all'amministrazione comunale al fine di prevenire e/o ridurre eventuali criticità e rispettare le norme legislative in materia ambientale.

Reti fognarie e depurazione

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue, il progetto prevedrebbe la separazione dello scarico di acque meteoriche e acque nere di tipo domestico. Si sottolinea che la dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia potrà essere fatto, ma il sistema di smaltimento dovrà prevedere uno stoccaggio e un rilascio controllato secondo i principi di invarianza idraulica su cui la Regione Lombardia ha legiferato con la L.R. 4/2016, che ha definito gli ambiti territoriali di applicazione (suddivisione del territorio regionale in aree a differente criticità idraulica) e previsto una serie di adempimenti per i Comuni e per chi realizza interventi che ricadono nell'ambito di applicazione del principio di invarianza idraulica e con il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica.

Si segnala che il progetto in capo all'ATU2a, riconducibile ad intervento di nuova costruzione (art. 3, comma 2 lettera a) è escluso dalla disapplicazione temporanea proposta dalla Giunta Regionale, inizialmente di sei mesi con DGR n. XI/128 per le istanze di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata relativamente agli interventi riconducibili all'art. 3, comma 2 lettere b) e c) del Regolamento regionale 7/2017, nonché lettera a) limitatamente ai soli ampliamenti, e con DELIBERAZIONE n. XI / 1314/2019 del Regolamento regionale 7/2017 sino al 31 dicembre 2019, per gli interventi di cui all'art. 3, lettere d) ed f) del D.P.R. 380/2001.

Si indirizza il proponente a valutare l'eventuale riutilizzo, anche parziale, delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree a verde ovvero per lo scarico dei water, promuovendo le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi.

A tal riguardo il R.R. 24 marzo 2006, n.2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua", all'art. 6, prevede, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, l'impiego di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di

adduzione in forma duale, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

Si evince che l'area oggetto di intervento è servita dalla fognatura comunale di cui però non viene specificata la tipologia né caratterizzata: si chiede che l'Amministrazione comunale, anche con il supporto del gestore della rete, verifichi i calibri delle tubature e la capacità ricettiva delle stesse a garanzia della sostenibilità delle azioni di Piano.

Richiamato il punto 3 dell'ALLEGATO A del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6, ed in particolare le competenze di ATO in sede di VAS, è opportuno che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale e che, in caso di nuove espansioni, venga assicurata la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

Suolo e bonifiche

In attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, dovrà essere presentata Dichiarazione di compatibilità geologica dell'intervento, redatta in conformità all'Allegato 6 della D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017.

Come si legge nel R.P. e così come confermato dall'U.O. BAE di questo Dipartimento, nell'area in oggetto è presente una barriera idraulica attivata in seno alla procedura di bonifica.

Si ricorda che non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo edilizio da parte dell'Amministrazione fino a che non sarà rilasciata dall'Ente competente, Provincia di Varese, la certificazione di avvenuta bonifica dell'area.

Terre e rocce da scavo

In tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato dall'Allegato 6 del Regolamento indicato.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU (Allegato 8 del citato DPR).

Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Radon

In riferimento alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, si richiamano le misure di prevenzione indicate dalle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate con DDC della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della l.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di

esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzarne le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica

Il comune di Saronno, ai sensi della D.g.r. n. IX/2605 del 30/11/2011, risulta inserito nell' "Agglomerato di Milano", caratterizzato da una più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV e da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione).

Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n.2456 del 8/03/2017 (BURL n.12 del 20/03/2017), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n.176 del 12/01/2017 (BURL SO n.4 del 24/01/2017).

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che:

"L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato."

Inquinamento acustico

La destinazione d'uso prevista è di tipo misto, residenziale commerciale e terziario.

Si ricorda che gli edifici dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dal DPCM 5/12/1997, relativo alla "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Si aggiunge che il documento previsionale di impatto acustico è richiesto dalla Legge secondo quanto previsto da l.447/95, l.r. 13/01 e d.g.r. n. 7/8313 del 08/03/02, per tutti i nuovi insediamenti produttivi, commerciali, ricreativi e per tutte le nuove infrastrutture (strade, ponti ecc.).

In fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

Inquinamento luminoso

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne agli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto prevista per Osservatorio Città di Legnano e del New Millenium Observatory di Mozzate.

Conclusioni

Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS della variante ovvero alla sua esclusione. Si raccomanda di porre in atto tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia ambientale ed edilizia per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali.

Il Direttore
Dott. Adriano Cati

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Adriano Cati